

Comune di Verona
Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 407

Seduta del giorno 13 Ottobre 2016

PRESENTI

TOSI SIG. FLAVIO
PISA SIG. LUIGI
TOFFALI AVV. ENRICO
LESO SIG. RA ANNA
PALOSCHI RAG. PIER LUIGI
BENETTI SIG. ALBERTO
BOZZA DOTT. ALBERTO
LANA AVV. EDOARDO
CALEFFI ARCH. GIAN ARNALDO

ASSENTI

LELLA SIG. ANTONIO
AMBROSINI DOTT. MARCO

PRESIEDE
TOSI SIG. FLAVIO

RELATORE
CALEFFI ARCH. GIANARNALDO

ASSISTE
PRATIZZOLI AVV. CRISTINA
(SEGRETARIO GENERALE)

Oggetto: URBANISTICA - PUA/PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "GIARDINO VERDE"
SCHEMA NORMA 532 IN LOCALITA' CROCE BIANCA VIA DELLA FRATELLANZA, ATO 3,
CIRCOSCRIZIONE 3^ - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004.
RICHIEDENTE: OTTOLINI COSTRUZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Verona è dotato di PAT, approvato con deliberazione della Giunta Regionale per il Veneto n. 4148 del 18 dicembre 2007 e di Piano degli Interventi (P.I.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 23 dicembre 2011. In data 28 luglio 2016 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 43 ha adottato con emendamenti la Variante n. 22 al PI;

- in data 16 aprile 2014 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 11/2004, con atto notaio Mario Bernardinelli (Rep. n. 26217. racc. n. 11510, Registrato a Verona 1 il 22/04/2014 n. 6999 serie 1T trascritto a Verona il 22/04/2014 n. 12430 R.G n. 8687 R.P.);
- in data 15 gennaio 2016 P.G. 13568 è stata presentata istanza di approvazione di piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11/2004 dell'ambito di trasformazione oggetto di accordo, comprendente le tavole di PUA e del progetto di fattibilità delle opere di urbanizzazione. L'istanza è altresì corredata della soluzione edilizia dell'edificio da realizzare al fine di consentire la realizzazione tramite DIA; in questo contesto edilizio viene chiesta l'applicazione dell'art.26- "Misure per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale" del R.E.;
- ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 11/2004 il PUA, corredato degli elaborati previsti, deve essere adottato dalla Giunta entro il termine di settantacinque giorni o restituito qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti;
- con nota del 25 gennaio 2016, P.G. 24272 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo a sensi dell'art. 7 della Legge n.241/1990;
- con nota del 15 marzo 2016 P.G. 83298, è stata indetta e convocata per il giorno 24 marzo 2016 la conferenza di servizio per la verifica dei vari interessi pubblici coinvolti al fine di acquisire i pareri utili all'espletamento dell'attività amministrativa e contestuale interruzione dei termini per motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi degli artt. 6 e 17 della L. 241/1990, specificando che gli stessi sarebbero decorsi a far data dalla conclusione della Conferenza dei Servizi;
- in data 24 marzo 2016 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi. Poiché in tale sede gli uffici coinvolti hanno espresso specifiche richieste/integrazioni, i lavori della Conferenza non sono stati conclusi;
- in data 13 aprile 2016 P.G. 117061 ed in data 15 aprile 2016 PG. 114590 – 114595 sono state depositate le integrazioni. Pertanto, verificate le stesse è stata inviata in data 15 aprile 2016 P.G. 117108 la comunicazione della ripresa dei lavori di conferenza, previsti per 21 aprile 2016;
- la seduta della conferenza di servizi si è chiusa con la richiesta, espressa in quella sede, di alcuni perfezionamenti degli elaborati. Con nota del 29 aprile 2016 è stato comunicato alla ditta attuatrice la continuazione della sospensione del procedimento in quanto si sono rilevate delle imperfezioni ed incongruenze, alcune già rilevate in sede di Conferenza dei Servizi;
- in data 16 maggio 2016 P.G. 147505 è stata depositata l'integrazione e in data 26 luglio 2016 P.G. 219579 è stato comunicato alla ditta Attuatrice la prosecuzione della sospensione del procedimento in quanto dall'analisi effettuata sono state ancora riscontrate carenze documentali (sia su supporto digitale sia sulla documentazione cartacea) che non hanno consentito la chiusura del procedimento di acquisizione pareri;
- in data 05 agosto 2016 PG. 229643 sono state depositate correttamente le integrazioni richieste;
- pertanto il termine di scadenza dei settantacinque giorni per la restituzione o l'adozione della Giunta Comunale è previsto per il giorno **19 ottobre 2016**;
- in coerenza con quanto previsto dalla scheda norma n. 532 ai fini dell'interesse pubblico, il progetto prevede:
 - il coordinamento con la scheda norma n. 294 con particolare riferimento alla soluzione progettuale del verde pubblico;
 - la sistemazione del tratto di Via Fratellanza prospiciente l'ambito di intervento;

- la sistemazione dell'esistente area a parcheggio limitrofa all'ambito ed all'area cani;
- la modifica alla recinzione dell'area cani nel tratto a est per dare continuità all'area parco;
- la proposta progettuale assolve le prescrizioni di cui alla scheda norma approvata di cui all'ipotesi di progetto di massima (allegato D dell'accordo definitivo di pianificazione sottoscritto in data 16 aprile 2014);
- la dotazione minima di servizi richiesta è pari a 300 mq. in quanto è stato richiesto un incremento di SUL del 10% ai sensi dell'art. 26 comma 2 del R.E.. Si rileva che non viene richiesto l'applicazione dell'art. 159, comma 5 e 6. Le dotazioni di servizi previste dal PUA pari a 832,69 di cui mq. 94,92 a parcheggio pubblico P2, mq. risultano assolvere lo standard complessivo richiesto;
- è stata prevista un'unica UMI localizzata nella zona centrale dell'area, determinata dalla conformazione del lotto e dalla presenza della linea ferroviaria. Viene proposta una tipologia degli edifici a schiera a destinazione d'uso U1 – abitativo avente un'altezza massima di 6,50 mt. e massimo 2 piani fuori terra;

Rilevato che:

- come evidenziato dal Parere Tecnico Istruttorio – allegato sub A – predisposto dalla competente Direzione Pianificazione Territoriale il PUA denominato “Giardino Verde”, risulta conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti;
- del PUA in esame va altresì redatto il Rapporto Ambientale Preliminare per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS con riferimento alla Direttiva 2001/42/CE e al D.L.vo 152/2006 che dispongono che tutti i processi pianificatori siano accompagnati dalla procedura di VAS, intesa sia quale verifica di assoggettabilità che di vera e propria valutazione e vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1717 del 3.10.2013 di presa d'atto del parere n. 73 del 2.7.2013 della Commissione Regionale VAS “Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 40, comma 1 della L.R.V. n. 13/2012 nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della L.R.V. n. 4/2008” adeguandolo, qualora necessario, ai contenuti del PUA adottato. Si dà atto che la verifica prenderà avvio nel momento successivo all'adozione del PUA e si concluderà con il parere della Commissione Regionale VAS, pertanto, a seguito della comunicazione da parte del Comune della avvenuta adozione del PUA, tutta la documentazione sarà trasmessa direttamente alla competente struttura regionale a cura del soggetto proponente il PUA dandone contestuale comunicazione al Comune;
- la verifica di assoggettabilità a VAS, o la VAS, qualora richiesta, sono presupposto per l'approvazione del PUA e pertanto, nelle more della comunicazione da parte della Regione del parere motivato di competenza, il procedimento di cui al comma 4 dell'art. 20 della L.R. n. 11/2004 è interrotto;

Considerato che:

- l'accordo di pianificazione per l'attuazione del PUA in oggetto prevede il versamento di un contributo di sostenibilità per un importo pari a € 48.000,00; sono state versate le prime due rate e ad oggi la ditta proponente risulta in regola con il pagamento del contributo di sostenibilità dovuto;
- in data 28 luglio 2016 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 43 ha adottato la Variante n. 22 al P.I.. Ai sensi del comma 1 lettera d) dell'art. 189 delle

NTO del PI, la suddetta Variante al PI non si applica al presente PUA essendo stato presentato in data antecedente a quella di adozione del presente PI purché l'approvazione intervenga definitivamente entro 120 giorni dalla data di efficacia del presente PI;

Visti:

- il Parere Tecnico Istruttorio Allegato sub A;
- la Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
- la Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- il Regolamento dei Consigli di Circoscrizione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96/1978 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la D.G.R. del Veneto n. 1717 del 3.10.2013;
- il Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta Regionale per il Veneto n. 4148 del 18 dicembre 2007, e pubblicato sul BUR n. 13 del 12 febbraio 2008;
- il Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23 dicembre 2011, efficace dal 13 marzo 2012 e la variante n. 22 adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 luglio 2016;
- il Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 16 marzo 2012;
- il parere favorevole della Circoscrizione in data 31 maggio 2016 P.G. 163185;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e precisamente:

- che in data 11/10/2016 i Dirigenti Responsabili della Direzione Progettazione Urbanistica Attuativa e dell'Unità Organizzativa Amministrativa Urbanistica ERS PEEP proponenti il provvedimento, hanno espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

PROGETTAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA f.to arch. Paolo Boninsegna

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITA'

ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVO

URBANISTICA ERS PEEP f.to dott.ssa Donatella Fragiaco

Il Dirigente Responsabile della Direzione Progettazione Urbanistica Attuativa attesta che i documenti allegati e citati nella presente proposta di deliberazione, saranno pubblicati all'albo pretorio on-line mediante copia per immagine e copia informatica conforme all'originale depositato presso l'archivio comunale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

PROGETTAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA f.to arch. Paolo Boninsegna

- che in data 12/10/2016 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto”.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Marco Borghesi

Tutto ciò premesso, udito il relatore Assessore all’Urbanistica, e ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 L.R. n. 11/2004, in conformità al Parere Tecnico Istruttorio, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, all. sub A, il Piano Urbanistico Attuativo ed il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione denominato “Giardini Verde”, di un’area sita in località Croce Bianca - Via della Fratellanza, costituito dai seguenti elaborati allegati:

1	TAV 1	Estratti Piano Interventi I – Scheda norma - Definizione ambito di intervento – Coordinamento con scheda norma 294	16 maggio 2016	PG 147505
2	TAV 2	Rappresentazione dei vincoli gravanti sull'area	16 maggio 2016	PG 147505
3	TAV 3	Planimetria catastale con sovrapposizione dell'ambito d'intervento	16 maggio 2016	PG 147505
4	TAV 4	Cartografia stato di fatto – Rilievo con quote altimetriche – Edificio da demolire	16 maggio 2016	PG 147505
5	TAV 5	Planimetria delle infrastrutture a rete esistenti	16 maggio 2016	PG 147505
6	TAV.6	Analisi geologica, geomorfologica e idrogeologica dell'intervento- Studio di compatibilità idraulica	16 maggio 2016	PG 147505
7	TAV 7	Progetto planivolumetrico – Sagome edifici per “Superdia”- Piante prospetti sezioni fabbricati	05 agosto 2016	Pg 229643
8	TAV 7.1	Piane, sezioni e prospetti dell'edificio affinché gli interventi si possano realizzare in base a D.I.A. ai sensi della legge 21/12/2001 n. 443 art. 6 comma 1 lettera c)	16 maggio 2016	PG 147505
9	TAV 7.2	Determinazione SUL per interventi ai sensi legge 21/12/2001 n. 443 art. 6 comma 1	16 maggio 2016	PG 147505
10	TAV.7.3	Valutazione previsionale Clima Acustico	16 maggio 2016	PG 147505

11	TAV 8	Individuazione delle aree da vincolare ad uso pubblico	05 agosto 2016	Pg 229643
12	TAV 9	Schema opere di urbanizzazione	16 maggio 2016	PG 147505
13	TAV 10	Relazione Illustrativa	05 agosto 2016	Pg 229643
14	TAV 11	Norme Tecniche di Attuazione	05 agosto 2016	Pg 229643
15	TAV 12	Prontuario di mitigazione ambientale	16 maggio 2016	PG 147505
16	TAV 13	Schema di convenzione	05 agosto 2016	Pg 229643
17	TAV 14	Capitolato e preventivo sommario di spesa	05 agosto 2016	Pg 229643
18	TAV 15	Screening V.Inc.A.	16 maggio 2016	PG 147505
19	TAV. 16	Analisi impatto viabilistico	16 maggio 2016	PG 147505

con le seguenti prescrizioni da aggiornare nella documentazione del PUA prima della definitiva approvazione del PUA:

1. **Tav 7.1** - verifica della superficie come rappresentato nella tavola di progetto edilizio

2. **Tav. 13** - sostituzione di alcuni articoli dal n. 22 al n. 26 con i seguenti

ART. 22- DESTINAZIONI DI UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE A ERS

1. In applicazione delle prescrizioni del Repertorio Normativo del P.I. per la Scheda Norma n. 532 la totalità della Superficie Utile Lorda residenziale, pari a mq. 660, realizzata dal PUA viene destinata ad ERS.
2. Tali unità immobiliari sono da destinare ad edilizia convenzionata ai sensi della L.R. 42/1999 e del Regolamento comunale vigente per l'assegnazione di aree per l'edilizia economica e popolare.
3. Tale quantità di ERS non potrà essere sostituita con superfici di altra destinazione d'uso.
4. Ai privati realizzatori del PUA è attribuito il compito di redigere l'elenco dei futuri assegnatari degli alloggi, i quali dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla L.R.42/1999 e riportati nell'allegato "F" del vigente Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree PEEP.

ART. 23 - REQUISITI SOGGETTIVI ASSEGNATARI

1. Gli alloggi realizzati nell'ambito del PUA previsto dalla scheda norma 532 possono essere assegnati a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure avere la cittadinanza di un altro Stato, purché titolare della carta di soggiorno oppure regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 40, comma 6 del D.lgs. n. 286/98;
 - b) residenza o attività lavorativa esclusiva e stabile nel Comune di Verona da almeno un anno, fatta salva la facoltà dei militari di carriera di predeterminare, in ogni momento, la residenza che intendono eleggere, allorché lasceranno il servizio, mediante dichiarazione irrevocabile resa davanti al Sindaco (DGR Veneto 13 ottobre 1981, n. 5539);
 - c) non essere titolare egli stesso, il coniuge non legalmente separato o altri componenti del proprio nucleo familiare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare, in uno dei Comuni della Regione Veneto; non si tiene conto della titolarità del diritto di proprietà qualora l'alloggio (o gli alloggi) sia(/siano) in

comproprietà con terzi non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché tale quota non consenta l'utilizzazione concreta dell'alloggio (o degli alloggi). Si considera adeguato l'alloggio la cui superficie utile non sia inferiore a 45 mq per nucleo familiare composto da 1-2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Non si considera altresì adeguato l'alloggio dichiarato inabitabile per motivi statici.

2. Tutti i requisiti sopra richiamati devono sussistere al momento della richiesta di assegnazione dell'alloggio. Il requisito richiesto al punto c) devono essere posseduti anche al momento della richiesta della verifica della loro sussistenza.
3. Il requisito di cui al punto c) deve essere posseduto da tutti i componenti lo stesso nucleo familiare.
4. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge, anche non convivente, purché non legalmente separato, dal convivente, dai figli legittimi naturali, riconosciuti e adottivi conviventi, nonché dai parenti ed affini entro il 3° grado, conviventi.
5. Per coloro che intendono acquistare un alloggio per costituire un nuovo nucleo familiare e lo dichiarano con atto sostitutivo di notorietà, i requisiti soggettivi sopra indicati dovranno essere posseduti dalle singole persone senza riferimento alcuno al nucleo familiare di provenienza.
6. Possono acquisire alloggi di edilizia economica e popolare anche le persone singole, purché maggiorenni, aventi i requisiti di cui sopra, e sempreché si impegnino a prendere possesso e ad abitare effettivamente gli alloggi stessi entro sei mesi dalla data del rogito notarile di acquisto o di assegnazione.
7. E' vietata l'assegnazione o la cessione in proprietà di più alloggi alla stessa persona o ad ogni membro della sua famiglia con esso convivente, ad esclusione dei casi di cui al precedente comma.
8. Gli acquirenti e/o assegnatari dovranno trasferire la propria residenza anche anagrafica entro sei mesi dalla data dell'atto notarile di assegnazione in proprietà dell'alloggio.
9. Qualora gli acquirenti e/o assegnatari di alloggi beneficiassero di contributi agevolati, i requisiti dovranno essere verificati ai sensi della legge di finanziamento cui sono riferiti.
10. Qualora, trascorsi sei mesi dall'inizio dei lavori, dovessero essere ancora disponibili degli alloggi da prenotare, potranno essere stipulati contratti preliminari e definitivi anche con persone residenti o con attività lavorativa nella provincia di Verona.

ART. 24 - PREZZO DI PRIMA CESSIONE

- 1 Il calcolo del prezzo massimo di prima cessione degli alloggi da costruire, riferito alla data di stipula della presente convenzione, per metro quadrato di superficie netta di pavimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3,b), L.R. n. 42/1999 e s.m.i., non potrà superare gli Euro _____.
- 2 Il prezzo effettivo potrà variare in più o in meno in funzione del piano, degli affacci, dell'esposizione e delle proprietà di eventuali aree scoperte, fermo restando che a livello complessivo dell'intervento il prezzo massimo non potrà superare l'importo di cui al primo comma del presente articolo.

- 3 Per superficie complessiva ai fini della presente convenzione, si intende quella definita dall'art. 2 della L.R. 42/1999, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici.
- 4 E' consentita l'aggiornamento del prezzo di prima cessione degli alloggi con l'applicazione delle variazioni dell'indice nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale intervenute tra il momento di stipula della presente convenzione e la data del rogito notarile di compravendita e/o assegnazione degli alloggi e delle relative pertinenze.

ART. 25 -TRASFERIMENTI DEGLI ALLOGGI DOPO LA PRIMA CESSIONE

1. Gli alloggi e loro pertinenze, compresi box ed eventuali posti auto riferiti agli alloggi stessi, potranno essere alienati soltanto trascorsi 5 anni dalla data dell'atto notarile di acquisto, salvo non vi siano gravi e giustificati motivi da valutarsi insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale cui dovranno essere presentate le singole richieste, esclusivamente a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra, ad esclusione del reddito, da verificarsi in riferimento alla normativa vigente al momento dell'istanza. Il possesso dei requisiti sarà accertato, previa richiesta, dal Comune di Verona.
2. I trasferimenti di proprietà degli alloggi, dei box e dei posti auto dovranno avvenire ad un prezzo determinato, previa richiesta, dal Comune di Verona e tale certificazione dovrà essere allegata all'atto di compravendita. La determinazione del prezzo di vendita avverrà secondo il seguente criterio:
prezzo di prima assegnazione aggiornato su base ISTAT dalla data del rogito notarile di prima cessione, che dovrà tenere conto della percentuale di deprezzamento stabilita dalla seguente tabella:
 - da 0 a 5 anni: 0%;
 - oltre 5 e fino a 10 anni: 0,2% all'anno;
 - oltre 10 e fino a 20 anni: 0,3% all'anno;
 - oltre 20 e fino a 30 anni: 0,5% all'anno.
3. Nel caso in cui l'alloggio costruito in area ERS sia soggetto a procedura fallimentare, le specifiche norme che regolano la procedura prevarranno sui sopracitati criteri di determinazione del prezzo di vendita convenzionale e del possesso dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
4. La parte acquirente si obbliga, in caso di vendita dell'immobile, a richiamare nell'atto di compravendita tutte le clausole limitative dell'uso e del godimento ed alienazione degli alloggi previste dalla presente convenzione. Pertanto la parte acquirente ed i suoi aventi causa restano "solidalmente" responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione.
5. Copia autentica degli atti notarili di alienazione delle unità immobiliari convenzionate deve essere inviata, entro sessanta giorni dalla stipula, all'ufficio competente del Comune di Verona relativamente a tutti i trasferimenti di proprietà che si verificheranno durante il periodo di validità della presente convenzione.

ART. 26 - CANONE DI LOCAZIONE

1. Il prezzo di locazione degli alloggi non può essere superiore al 4,5% del prezzo di vendita dell'alloggio stesso rivalutato.
 2. La stipula dei contratti di locazione deve avvenire nel rispetto dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998.
Le spese condominiali sono liquidate a parte.
 3. Tav. 14 - aggiungere l'onere della sicurezza, l'onere del collaudo e l'IVA. Ai fini dello scomputo in sede edilizio si valuterà l'effettiva spesa per la realizzazione delle opere (€ 45.663,76); mentre in convenzione a garanzia dovrà essere prodotta idonea fideiussione comprendente tutto l'importo dei lavori.
 4. Tav. 15 – Screening VINCA, si precisa che dovrà essere integrata da apposita autocertificazione ai sensi della normativa regionale su apposito modulistica.
- 3) di stabilire che gli elaborati contengono le precise disposizioni di cui all'art. 22, comma 3 - lett. b del D.P.R. n. 380/2001, rispondenti ai criteri di cui all'art. 15 del Regolamento Edilizio e pertanto il PUA potrà essere realizzato tramite Denuncia di Inizio Attività;
 - 4) di dare atto che l'importo stimato per la realizzazione delle di urbanizzazione, di cui alla convenzione urbanistica, stimato in Euro 45.663,76 (quarantacinquemilaseicentosessantatre virgola settantasei) dovrà essere aggiornato come precisato alla prescrizione n. 3 e tali opere presumibilmente saranno collaudate nell'anno 2020;
 - 5) che, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. n. 11/2004, il Piano è depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni e del deposito è data notizia mediante affissione di manifesti. Nei successivi 20 giorni i proprietari degli immobili possono presentare opposizione mentre chiunque può presentare osservazioni;
 - 6) di comunicare il presente provvedimento alla ditta richiedente la quale dovrà provvedere direttamente alla verifica circa la attivazione o meno delle procedure di valutazione ambientale così come indicato nel parere n. 73 del 02.07.2013 della Commissione Regionale VAS approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1717 in data 03.10.2013;
 - 7) di dare atto che la verifica assoggettabilità a VAS, o la VAS qualora richiesta, sono presupposto per l'approvazione del PUA e pertanto, nelle more della comunicazione da parte della Regione del parere motivato di competenza, il procedimento di cui al comma dell'Art. 20 delle L. R. 11/2004 è interrotto.

Il Dirigente Responsabile della Direzione Progettazione Urbanistica Attuativa proponente provvederà all'esecuzione.

La Segreteria Generale e la Direzione Contratti Anticorruzione sono invitate a collaborare con l'Ufficio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO
TOSI SIG. FLAVIO

IL SEGRETARIO GENERALE
PRATIZZOLI AVV. CRISTINA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune
per 15 gg. da oggi 03/11/2016 al n. 9641

Il Responsabile del Procedimento di Pubblicazione
dott. Giuseppe Baratta